

**Reg. (CE) n. 178/2002/CE del 28 gennaio 2002 – Art. 2**

**Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.**

(...)

**Articolo 2**

*Definizione di "alimento".*

Ai fini del presente regolamento si intende per "alimento" (o "prodotto alimentare", o "derrata alimentare") qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani.

Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. Esso include l'acqua nei punti in cui i valori devono essere rispettati come stabilito all'*articolo 6 della direttiva 98/83/CE* e fatti salvi i requisiti delle direttive 80/778/CEE e 98/83/CE.

Non sono compresi:

- a) i mangimi;
  - b) gli animali vivi, a meno che siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano;
  - c) i vegetali prima della raccolta;
  - d) i medicinali ai sensi delle direttive del Consiglio 65/65/CEE e 92/73/CEE;
  - e) i cosmetici ai sensi della *direttiva 76/768/CEE* del Consiglio;
  - f) il tabacco e i prodotti del tabacco ai sensi della *direttiva 89/622/CEE* del Consiglio;
  - g) le sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 e della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971;
  - h) residui e contaminanti;
  - i) i dispositivi medici ai sensi del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(7)</sup>, <sup>(8)</sup>
-

**Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio  
che stabilisce i principi e i requisiti generali della  
legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea  
per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo  
della sicurezza alimentare.**

(7) (\*) Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).

(8) Lettera aggiunta dall'art. 118 del Regolamento 5 aprile 2017, n. 2017/745/UE a decorrere dal 25 maggio 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 123 (e applicabilità indicata nel medesimo articolo) del citato Regolamento n. 2017/745/UE.

(...)